



CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO SAN NICOLA

operastrumenti del volontariato

La legge delega di riforma del Terzo settore



edizioni di **pagina**

Opera • 23
Strumenti del volontariato

collana diretta da Paolo Ponzio

© 2016, Pagina soc. coop., Bari
© 2016, Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”, Bari

*Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma
promosse dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
rivolgersi a:*

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
via Vitantonio Di Cagno 30 - 70124 Bari
tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106

La legge delega di riforma del Terzo settore

a cura del
Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”
Area Consulenza

Prefazione di
Roberto D’Addabbo

CENTRO DI SERVIZIO
AL VOLONTARIATO
S A N N I C O L A



edizioni di pagina

Finito di stampare nel dicembre 2016
da Corpo 16 s.r.l. - Modugno (Bari)
per conto di Pagina soc. coop.

Indice

Prefazione	VII
Il Terzo settore nell'attuale contesto normativo	3
L'iniziativa del Governo per la riforma del Terzo settore	5
Linee guida per una riforma del Terzo settore, p. 5	
Lo strumento della legge delega	11
L'iter normativo della legge di riforma	13
Le disposizioni della legge in tema di volontariato	15
La revisione del sistema dei CSV, p. 17	
Considerazioni conclusive	21
Appendice normativa	23
Legge 6 giugno 2016, n. 106, p. 23	

Prefazione

In data 18 giugno 2016 è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» la Legge del 6 giugno, n. 106, recante la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Da diversi anni si parlava di riformare il libro I, titolo II del Codice Civile recante disposizioni generali sulle persone giuridiche, soprattutto per ciò che concerne i soggetti del Terzo settore.

Così come da tempo si auspicava un intervento normativo che armonizzasse le diverse disposizioni normative intervenute nel tempo a disciplinare le varie tipologie di soggetti del Terzo settore.

Inoltre, anche in ragione della crisi economica degli ultimi anni, si è sviluppata una maggiore consapevolezza nella società intera della opportunità di valorizzare il *no profit* e di promuovere la cultura della solidarietà; allo stesso tempo, tuttavia, si è anche manifestata la necessità di prevedere forme di regolamentazione e controllo volte a prevenire ed evitare fenomeni distortivi.

In tale contesto è nata e si è sviluppata l'idea della riforma del Terzo settore che, annunciata nel maggio 2014 è diventata legge dopo più di due anni, nel giugno 2016.

Si tratta di una riforma ancora incompleta, ed anzi possiamo dire ancora in fase embrionale, in quanto quella approvata è una legge delega che indica i principi generali ed i criteri direttivi cui devono attenersi le future norme di dettaglio.

È però importante analizzare fin da subito i principi delineati nella legge delega e comprendere quali saranno i temi ed i settori di intervento nei successivi provvedimenti, in modo da iniziare a capire come cambierà il Terzo settore.

La presente pubblicazione, dunque, partendo dall'illustrazione del quadro normativo esistente, esamina i principi generali che hanno ispirato l'i-

niziativa del Governo, spiega lo strumento utilizzato della legge delega, descrive l'iter normativo, fino ad approfondire le disposizioni in tema di volontariato.

L'opera, corredata da appendice normativa contenente il testo integrale della Legge n. 106/2016, si propone in particolare di fornire una prima lettura del progetto di riforma, riservando all'adozione dei decreti legislativi ogni ulteriore approfondimento.

Coordinatore Area Consulenza
Roberto D'Addabbo

La legge delega di riforma del Terzo settore

Il Terzo settore nell'attuale contesto normativo

La disciplina dei soggetti del Terzo settore è principalmente contenuta nel libro I, titolo II, capo II e III del Codice civile, agli articoli 14 e seguenti.

In particolare, nel codice si distingue tra le associazioni e le fondazioni dotate di personalità giuridica, disciplinate dagli articoli da 14 a 35, e le associazioni non riconosciute e i comitati, disciplinati dagli articoli da 36 a 42¹.

Per le prime, le norme del Codice dettano disposizioni di massima in tema di: contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, modalità per la modifica dello statuto, responsabilità degli amministratori, convocazione e deliberazioni delle assemblee, recesso ed esclusione degli associati, liquidazione dell'associazione e devoluzione dei beni.

Per le associazioni non riconosciute (ovvero prive di personalità giuridica), la disciplina contenuta nel Codice civile è alquanto scarna, limitandosi (in appena 3 articoli) a stabilire che:

- l'ordinamento interno e l'amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36);

- i contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune, e per tutta la durata dell'associazione gli aderenti non possono chiedere né la divisione di tale fondo, né la restituzione dei contributi versati (art. 37);

- per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, fermo restando che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e

¹ Sulle differenze tra le due tipologie di associazioni si rimanda a *La responsabilità degli amministratori delle Organizzazioni di Volontariato*, pp. 8-9, pubblicato dal CSVSN il 18.10.2010 e gratuitamente visionabile e scaricabile dal sito www.csvbari.com nella sezione Pubblicazioni.

solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38).

Sebbene, dunque, la gran parte delle associazioni esistenti non abbia la personalità giuridica, configurandosi come associazioni non riconosciute, le su richiamate norme contenute negli artt. 36 e sgg. del Codice civile appaiono alquanto scarse e si sono rivelate nel tempo insufficienti a regolamentare i più variegati aspetti della vita di tali associazioni; tanto più in ragione della varia natura delle stesse (culturali, sportive, di volontariato, di promozione sociale, ecc.).

Non a caso, nel corso degli anni il Legislatore è intervenuto, in più di una occasione, dettando discipline specifiche per talune tipologie di associazioni, in ragione del contesto storico e delle esigenze sociali che si sono manifestate di volta in volta².

E così, citando le principali, in ordine cronologico sono state emanate:

- la Legge n. 49/1987 per le organizzazioni non governative;
- la Legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato;
- la Legge n. 381/1991 per le cooperative sociali;
- il Decreto legislativo n. 460/1997 per le ONLUS;
- la Legge n. 383/2000 per le associazioni di promozione sociale;
- il Decreto legislativo n. 155/2006 per le imprese sociali.

Meritano poi di essere ricordati anche l'intervento legislativo in tema di regolamentazione dei rapporti tra Terzo settore e amministrazioni pubbliche di cui alla Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000), oltre che la riforma dell'art. 118 della Costituzione, ad opera della Legge costituzionale n. 3/2001, sul principio di sussidiarietà³.

Ebbene, è in tale contesto che si inserisce la riforma del Terzo settore avviata dal Governo con l'emanazione della Legge delega n. 106/2016.

² Per una più approfondita descrizione delle diverse tipologie di soggetti del Terzo settore e delle relative normative di riferimento si rimanda a *Il nuovo volto del volontariato*, pp. 53-67, pubblicato dal CSVSN il 10.5.2014 e gratuitamente visionabile e scaricabile dal sito www.csvbari.com nella sezione Pubblicazioni.

³ Sul principio di sussidiarietà e la riforma dell'art. 118 Cost. si rimanda a *I rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici*, pp. 5-9, pubblicato dal CSVSN il 19.2.2016 e gratuitamente visionabile e scaricabile sul sito www.csvbari.com nella sezione Pubblicazioni.

L'iniziativa del Governo per la riforma del Terzo settore

La proposta di riforma del Terzo settore è stata annunciata dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Renzi, intervenendo al Festival del volontariato di Lucca il 12 aprile 2014.

Effettivamente, come preannunciato, entro il mese successivo, il 12 maggio 2014 il Consiglio dei Ministri ha reso pubbliche le Linee guida per la riforma del Terzo settore, da attuarsi tramite legge delega, lanciando una consultazione pubblica della durata di un mese.

Si ritiene utile riportare qui di seguito, testualmente, le linee guida pubblicate, da cui è partita l'iniziativa del Governo, al fine di verificare, a riforma completata (non solo e non tanto con la legge delega già emanata ed oggetto della presente disamina, quanto piuttosto con i successivi decreti legislativi che verranno adottati), se tali principi ispiratori risulteranno effettivamente rispettati e perseguiti.

Linee guida per una riforma del Terzo settore

Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il grano dal loglio. Per superare le vecchie dicotomie tra pubblico/privato e Stato/mercato e passare da un ordine civile bipolare a un assetto “tripolare”, dobbiamo definire in modo compiuto e riconoscere i soggetti privati sotto il profilo della veste giuridica, ma pubblici per le finalità di utilità e promozione sociale che perseguono. Abbiamo inoltre bisogno di delimitare in modo più chiaro l'identità, non solo giuridica, del Terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impresa sociale, meglio inquadrando la miriade di soggetti assai diversi fra loro che nel loro insieme rappresentano il prodotto della libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune. Occorre però anche sgomberare il campo da una visione idilliaca

del mondo del privato sociale, non ignorando che anche in questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di legge.

Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. L'azione diretta dei pubblici poteri e la proliferazione di enti e organismi pubblici operanti nel sociale si è rivelata spesso costosa e inefficiente. Nel sistema di governo multilivello che caratterizza il nostro Paese, l'autonoma iniziativa dei cittadini per realizzare concretamente la tutela dei diritti civili e sociali garantita dalla Costituzione deve essere quanto più possibile valorizzata. In un quadro di vincoli di bilancio, dinanzi alle crescenti domande di protezione sociale abbiamo bisogno di adottare nuovi modelli di assistenza in cui l'azione pubblica possa essere affiancata in modo più incisivo dai soggetti operanti nel privato solidale. Pubblica amministrazione e Terzo settore devono essere le due gambe su cui fondare una nuova *welfare society*.

Far decollare davvero l'impresa sociale, per arricchire il panorama delle istituzioni economiche e sociali del nostro Paese dimostrando che capitalismo e solidarietà possono abbracciarsi in modo nuovo attraverso l'affermazione di uno spazio imprenditoriale non residuale per le organizzazioni private che, senza scopo di lucro, producono e scambiano in via continuativa beni e servizi per realizzare obiettivi di interesse generale.

Assicurare una leva di giovani per la "difesa della Patria" accanto al servizio militare: un servizio civile nazionale universale, come opportunità di servizio alla comunità e primo approccio all'inserimento professionale, aperto ai giovani dai 18 ai 29 anni che desiderino confrontarsi con l'impegno civile, per la formazione di una coscienza pubblica e civica.

Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del Terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità e fugando i rischi di elusione.

Ciascuna di queste linee guida richiede interventi concreti.

Ne indichiamo alcuni, su cui il Governo intende ascoltare la voce dei protagonisti, prima di intervenire con l'adozione di un disegno di legge delega da attuare in tempi brevi per un complessivo riordino del Terzo settore.

I punti su cui vogliamo lavorare.

– *Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e separare il grano dal loglio:*

1) riformare il libro I, titolo II del Codice civile, anche alla luce dell'articolo 118 della Costituzione, introducendo o rivisitando le norme in materia di:

- costituzione degli enti e valorizzazione della loro autonomia statutaria con specifico riguardo a quelli privi di personalità giuridica;
- requisiti sostanziali degli enti no profit ed eventuali limitazioni di attività;
- struttura di governance, affermando pienamente il principio democratico e partecipativo negli organi sociali;
- responsabilità degli organi di governo e obblighi di trasparenza e di comunicazione economica e sociale rivolti all'esterno;
- semplificazione e snellimento delle procedure per il riconoscimento della personalità giuridica, anche attraverso la digitalizzazione telematica delle pratiche;
- diversificazione dei modelli organizzativi in ragione della dimensione economica dell'attività svolta, dell'utilizzazione prevalente o comunque rilevante di risorse pubbliche e del coinvolgimento della fede pubblica;
- criteri per la gestione economica degli enti no profit;
- forme di controllo e accertamento dell'autenticità sostanziale dell'attività realizzata;
- regime di contabilità separata tra attività istituzionale e imprenditoriale;
- codificazione dell'impresa sociale;

2) aggiornamento della Legge 266/91 sul volontariato, sulla base dei seguenti criteri:

- formazione alla cittadinanza del volontariato nella scuola;
- riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello;
- revisione del sistema degli albi regionali e istituzione del registro nazionale;
- ridefinizione dei compiti e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio nazionale;
- riduzione degli adempimenti burocratici e introduzione di modalità adeguate e unitarie di rendicontazione economica e sociale;
- introduzione di criteri più trasparenti nel sistema di affidamento in convenzione dei servizi al volontariato;
- promozione e riorganizzazione del sistema dei centri di servizio quali strumenti di sostegno e supporto alle associazioni di volontariato;

3) revisione della Legge 383/2000 sulle Associazioni di promozione sociale al fine di:

- razionalizzare le modalità di iscrizione ai registri;
- ridefinire l'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo;
- una migliore definizione delle modalità di selezione delle iniziative e dei progetti di formazione e sviluppo;
- armonizzare il regime delle agevolazioni fiscali rispetto a quello di altre categorie di enti no profit;

4) istituzione di una Authority del Terzo settore;

5) coordinamento tra la disciplina civilistica, le singole leggi speciali e la disciplina fiscale, con la redazione di un Testo unico del Terzo settore.

– *Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale:*

6) aggiornamento della Legge 328/2000 con riferimento alla programmazione e gestione dei servizi sociali ai fini della definizione di nuovi criteri e moduli operativi per assicurare la collaborazione degli enti no profit alla programmazione e non solo dell'esecuzione delle politiche pubbliche a livello territoriale;

7) revisione dei requisiti per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture e dei servizi sociali e delle procedure di affidamento per l'erogazione dei servizi sociali da parte degli enti locali ad organizzazioni del Terzo settore;

8) introduzione di incentivi per la libera scelta dell'utente a favore delle imprese sociali mediante deduzioni o detrazioni fiscali oppure mediante voucher.

– *Far decollare l'impresa sociale:*

9) superamento della qualifica opzionale di impresa sociale, rendendo non facoltativa, ma obbligatoria l'assunzione dello status di impresa sociale per tutte le organizzazioni che ne abbiano le caratteristiche;

10) ampliamento delle "materie di particolare rilievo sociale" che definiscono l'attività di impresa sociale;

11) ampliamento delle categorie di lavoratori svantaggiati;

12) previsione di forme limitate di remunerazione del capitale sociale;

13) riconoscimento delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto senza necessità di modifiche statutarie e semplificazione delle modalità di formazione e presentazione del bilancio sociale, pur mantenendone l'obbligatorietà;

14) armonizzazione delle agevolazioni e dei benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del no profit;

15) promozione del Fondo per le imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica.

– Assicurare una leva di giovani per la “difesa della Patria” accanto al servizio militare: il servizio civile nazionale universale, da disciplinare sulla base dei seguenti criteri:

16) garantire ai giovani che lo richiedono di poter svolgere il servizio civile universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all’anno per il primo triennio dall’istituzione del Servizio;

17) tempi di servizio in linea con la velocità delle trasformazioni che permettano ai giovani di fare una esperienza significativa che non li tenga bloccati per troppo tempo (8 mesi eventualmente prorogabili di 4 mesi);

18) partecipazione degli stranieri al SCN;

19) previsione di benefit per i volontari, quali: crediti formativi universitari; tirocini universitari e professionali; riconoscimento delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio;

20) stipula di accordi di Regioni e Province autonome con le Associazioni di categorie degli imprenditori, associazioni delle cooperative e del Terzo settore per facilitare l’ingresso sul mercato del lavoro dei volontari, la realizzazione di tirocini o di corsi di formazione per i volontari;

21) possibilità di un periodo di servizio in uno dei Paesi dell’Unione europea avente il servizio civile volontario in regime di reciprocità.

– Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del Terzo settore, attraverso:

22) il riordino e l’armonizzazione delle diverse forme di fiscalità di vantaggio per gli enti del Terzo settore, con riferimento ai regimi sia delle imposte dirette che indirette, anche al fine di meglio chiarire la controversa accezione di “modalità non commerciale”;

23) il potenziamento del 5 per mille, prevedendo:

la revisione della platea e l’identificazione stabile dei soggetti beneficiari e il loro inserimento in un elenco liberamente consultabile;

la possibilità di destinare il 5 per mille non solo dell’IRPEF, ma anche delle imposte sostitutive per i contribuenti cosiddetti “minimi”;

l’obbligo, per i soggetti beneficiari, di pubblicare on line i propri bilanci utilizzando uno schema standard, trasparente e di facile comprensione;

l’eliminazione del tetto massimo di spesa, onde evitare che il 5 per mille si riveli in realtà il 4 per mille o anche meno;

la semplificazione delle procedure amministrative a valle del calcolo dei contributi spettanti a ciascun beneficiario, così da superare gli attuali tempi di erogazione delle quote spettanti;

24) la promozione dei titoli di solidarietà già previsti dal D.Lgs. 460/97;

25) l'allargamento della platea dei beneficiari dell'*equity crowdfunding* ad oggi limitato alle sole start up;

26) una disciplina sperimentale del “voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia”, come strumento di infrastrutturazione del “secondo welfare”;

27) la definizione di un trattamento fiscale di favore per “titoli finanziari etici”, così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi;

28) l'introduzione di nuove modalità per assegnare alle organizzazioni di Terzo settore in convenzione d'uso immobili pubblici inutilizzati;

29) la riforma dell'attuale meccanismo di destinazione e assegnazione dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai fini di un maggiore coinvolgimento degli enti del Terzo settore nella gestione dei beni medesimi e per il consolidamento e lo sviluppo di iniziative di imprenditorialità sociale.

Lo strumento della legge delega

Come si è detto, il Governo ha inteso legiferare sulla riforma del Terzo settore attraverso l'adozione di una legge delega.

Per meglio comprendere il contenuto, la portata e lo sviluppo della legge di riforma è dunque opportuno chiarire in cosa consiste la legge delega.

La legge delega è un atto con cui le Camere conferiscono al Governo la potestà di adottare decreti aventi valore di legge in cui vengono esposti sommariamente i principi e i criteri direttivi attraverso i quali successivamente lo stesso Governo emanerà tutta una serie di provvedimenti per regolare una determinata materia (decreti legislativi).

Infatti, per il principio della separazione dei poteri, il Governo (titolare dell'esecutivo) non è titolare della potestà legislativa, ma può esercitare tale potestà, per volontà del potere legislativo, attraverso una delega preventiva e un'approvazione successiva alla volontà che si esprime.

In particolare, l'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo, a condizione che la delega sia limitata da principi e criteri relativi alla legge da emanare, sia contenuta entro limiti di tempo determinati e riguardi oggetti definiti.

Pertanto, la legge delega ha per oggetto il conferimento del potere normativo al Governo ed ha come contenuto:

- l'individuazione dell'oggetto della delega;
- l'individuazione dei principi e criteri direttivi, cioè le norme di carattere generale e i principi che regolano la materia;
- il termine entro cui la delega può essere esercitata.

Il testo viene, quindi, esaminato e approvato dalle due Camere che espressamente conferiscono al Governo la delega e definiscono la durata e l'ambito materiale della potestà delegata.

Il decreto legislativo è l'atto successivo con cui il Governo, esercitando

tale potere predefinito, assolve il proprio compito, che assume appunto la forma del suo tipico strumento operativo.

Il decreto legislativo è approvato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» con la denominazione di decreto legislativo.

Nel caso in questione, dunque, la Legge 106/2016 è una legge di principi, a cui dovranno far seguito, nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione della legge⁴, i decreti legislativi che entreranno nel dettaglio della riforma declinando i principi della legge delega.

⁴ Termine espressamente previsto all'art. 1, comma 1, della Legge 106/2016 e decorrente dalla pubblicazione avvenuta il 18 giugno 2016.

L'iter normativo della legge di riforma

L'iter per l'approvazione della legge delega, dalla data di avvio della consultazione pubblica sulle linee guida fino all'approvazione e pubblicazione del testo normativo, è durato poco più di due anni.

Durante tale percorso, soprattutto nel passaggio al Senato, il testo originariamente proposto ha subito alcune modifiche che, sebbene di minima entità, hanno in parte inciso sui principi generali contenuti nelle linee guida.

Qui di seguito si riportano sinteticamente i passaggi dell'iter normativo.

- Il **12 maggio 2014** viene avviata la consultazione pubblica della durata di un mese.

- Il **13 giugno 2014** scadono i termini della consultazione pubblica.

- Il **10 luglio 2014** il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge (DDL).

- Il **22 agosto 2014** il testo viene presentato alla Camera.

- Il **1° ottobre 2014** inizia il dibattito comprendente un ciclo di audizioni.

- Il **15 gennaio 2015** viene avviato l'esame e la discussione in Commissione XII Affari Sociali della Camera.

Il DDL subisce diverse correzioni, tanto da dare origine a un nuovo testo che viene nuovamente inviato alle altre Commissioni della Camera per il loro parere ed eventuali ulteriori correzioni, giungendo infine al testo approvato dalla Commissione.

- Il **1° aprile 2015** il testo viene presentato all'Assemblea della Camera che, presentati i propri emendamenti, avvia il loro esame e la discussione.

Anche in questa sede vengono approvati emendamenti che modificano il testo proposto dalla Commissione.

- Il **9 aprile 2015** la Camera approva il testo finale del DDL, che viene trasmesso al Senato.

- Il **20 aprile 2015** il DDL viene assegnato alla Commissione I Affari Costituzionali.
- Il **30 marzo 2016** il testo viene approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per la sua approvazione.
- Il **25 maggio 2016** la Camera approva il testo definitivo.
- Il **18 giugno 2016** viene pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» la legge 6 giugno 2016, n. 106, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*.

Le disposizioni della legge in tema di volontariato

Le disposizioni della legge di riforma che riguardano il volontariato sono principalmente contenute nell'art. 5, intitolato "Attività di volontariato, di promozione sociale e mutuo soccorso".

La norma non si rivolge in particolare alle associazioni di volontariato, ma più in generale all'attività di volontariato (oltre che di promozione sociale e di mutuo soccorso), pur riconoscendo espressamente, all'interno del Terzo settore, la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 e di quelle operanti nella Protezione civile.

La legge delega, dunque, preannuncia l'intento di procedere al riordino e alla revisione della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, attraverso i successivi decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- armonizzazione e coordinamento delle discipline in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando il principio di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo all'interno del Terzo settore le tutele dello status di volontario e la specificità delle ODV di cui alla Legge 266/1991 e di quelle operanti nella Protezione civile;

- promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso iniziative da svolgere nella scuola;

- valorizzare le esperienze di volontariato, coinvolgendo le ODV in attività di promozione e sensibilizzazione, nonché riconoscendo le competenze acquisite dai volontari in ambito scolastico e lavorativo;

- revisionare il sistema dei CSV;

- revisionare il sistema degli Osservatori nazionali;

- prevedere un regime transitorio per le società di mutuo soccorso che intendano trasformarsi in associazioni senza fini di lucro.

In attesa dei decreti legislativi che meglio declineranno tali propositi, può fin da subito apprezzarsi l'intento del Legislatore di coordinare e armoniz-

zare la disciplina in materia di volontariato e promozione sociale, così assecondando una esigenza già da tempo avvertita dagli aderenti alle relative associazioni.

E difatti, sebbene trattasi di attività e iniziative simili e accomunabili, l'esistenza di diverse normative che disciplinano tali associazioni (la Legge 266/1991 per le ODV e la Legge 383/2000 per le APS), nonché la presenza di distinti registri, a cui peraltro sono ricollegati effetti diversi, hanno generato confusione tra gli stessi operatori, oltre che nelle istituzioni che con tali associazioni operano sempre più frequentemente.

È dunque auspicabile che, nella logica della complessiva risistemazione del Terzo settore, si pervenga a una disciplina unitaria per volontariato e promozione sociale, soprattutto per ciò che concerne l'attività di volontariato svolta mediante l'adesione a entrambe le tipologie di associazioni.

Sotto altro profilo è anche apprezzabile il proposito del Legislatore di favorire la promozione della cultura del volontariato tra i giovani, prevedendo a tal fine l'interazione e il coinvolgimento del volontariato con l'ambito scolastico e lavorativo.

Se tale proposito vedrà concreto sviluppo in sede di decreti legislativi, non solo si potrà sperare in un maggiore avvicinamento dei giovani al volontariato, favorendo anche il ricambio generazionale nelle associazioni; ma soprattutto, potranno essere create le basi per la diffusione della cultura solidaristica in ambiti in cui a prevalere è ormai l'individualismo e l'egoismo.

Naturalmente, oltre a quanto contenuto all'art. 5 su richiamato, la legge di riforma contiene diverse altre previsioni che, sebbene riferite più in generale a tutti i soggetti del Terzo settore, riguardano senz'altro anche le associazioni di volontariato.

Ed in particolare, meritano di essere evidenziate per la loro portata innovativa:

- la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. m), che preannuncia la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso la istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli enti che accedono a finanziamenti pubblici o che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali;

- la previsione, contenuta all'art. 4, comma 1, lett. p) di riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

– la previsione di cui all'art. 7, comma 1, che attribuisce funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, con i Ministeri interessati, con il Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'Agenzia delle entrate.

La revisione del sistema dei csv

La legge di riforma, all'art. 5, comma 1, lett. e), si propone di intervenire anche per la revisione dei Centri di servizio al volontariato.

I Centri di servizio al volontariato sono stati istituiti con la Legge sul volontariato n. 266/1991 al fine di sostenere concretamente e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato⁵.

Con decreto dell'8 ottobre 1997 il Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari sociali, ha stabilito le modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni, disponendo la ripartizione dei fondi accantonati da enti creditizi per un quindicesimo dei propri proventi, nonché la composizione del Comitato di gestione per l'erogazione, la gestione e il controllo dei fondi speciali da costituire in ciascuna regione.

I Comitati di gestione hanno il compito di ricevere le istanze per l'istituzione dei Centri di servizio, istituirli, erogare i fondi e controllarli.

Il Comitato di gestione, inoltre, nomina un proprio rappresentante nel consiglio direttivo dei csv, verifica la regolarità della rendicontazione nell'utilizzo dei fondi e ripartisce annualmente a livello regionale le somme disponibili del Fondo speciale, previa presentazione di una programmazione delle attività.

Lo stesso Decreto ministeriale dell'8 ottobre del 1997 ha fissato i compiti dei csv, prevedendo che gli stessi, al fine di sostenere e qualificare l'attività di volontariato, erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi

⁵ L'art. 15 della legge n. 266/1991 così testualmente recita: «1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare l'attività».

a favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nei registri regionali.

In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Ebbene, la legge di riforma propone la revisione del su delineato sistema dei Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo innanzitutto che tutti gli enti del Terzo settore possano concorrere alla loro costituzione e gestione.

Inoltre, i Centri devono avere una delle forme giuridiche degli enti del Terzo settore e, soprattutto, dovranno assumere la personalità giuridica⁶.

Altra importante novità è che le attività dei Centri di servizio non saranno più rivolte alle sole organizzazioni di volontariato, in quanto la finalità di supporto tecnico, formativo e informativo sarà volta a promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore.

Tale supporto, dunque, dovrà essere sempre rivolto ai volontari, non più solo agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, bensì anche ai volontari appartenenti a qualsiasi altro ente del Terzo settore.

È inoltre prevista una modalità più stabile di finanziamento dei Centri, attraverso un programma triennale.

Infine, verranno introdotte forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna.

Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 5 è poi preannunciata anche la revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei Centri di servizio per il volontariato, che verrà svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, i quali provvederanno alla programmazione del numero e della collocazione

⁶ A tal proposito si evidenzia che la legge di riforma del Terzo settore, all'art. 3, comma 1, lett. a), prevede anche di rivedere e semplificare il riconoscimento della personalità giuridica.

dei Centri, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale.

I costi di funzionamento di tali organismi saranno posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti, i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

Considerazioni conclusive

Dalla disamina del testo della legge si evince chiaramente come l'ambito di intervento previsto sia molto ampio e come, allo stesso tempo, anche i principi e i criteri direttivi siano alquanto genericamente indicati; per cui si tratta sostanzialmente di una delega in bianco.

Risulterà quindi decisivo il successivo intervento del Governo nell'adozione dei decreti legislativi.

In tale ottica, non depone certo in senso favorevole la circostanza che ad adottare i decreti legislativi sarà un Governo diverso da quello che ha dato avvio alla riforma dettando i principi ispiratori della legge.

Tuttavia, non v'è dubbio che tali principi, unitamente ai criteri direttivi contenuti nella legge delega, dovranno essere necessariamente rispettati nell'attuazione della delega.

Infatti, ciò che è scritto nella legge delega deve comunque costituire riferimento obbligato per la successiva disciplina di dettaglio.

Per questo è importante comunque approcciarsi fin d'ora alla legge delega, conoscendone le origini, i contenuti e gli obiettivi, in modo da poter monitorare i decreti legislativi che verranno adottati, verificando che con gli stessi non vengano disattesi i principi ispiratori della riforma e, soprattutto, non vengano tradite le aspettative del mondo del volontariato e, in generale, del Terzo settore.

Appendice normativa

LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale⁷.

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

⁷ Pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale», n. 141, 18 giugno 2016.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del Codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una

diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2

Principi e criteri direttivi generali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3

Revisione del titolo II del libro primo del Codice civile

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4

Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie

e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);

f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presen-

te legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

e) revisione del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del Codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della Legge 11

agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;

g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m);

i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla Legge 15 aprile 1886, n.

3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6

Impresa sociale

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto

delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 7

Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle

reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

Servizio civile universale

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civi-

le universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9

Misure fiscali e di sostegno economico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della Legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio

tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», n. 224, del 26 settembre 2015.

Art. 10

Fondazione Italia sociale

1. È istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La

Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

Art. 11

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, com-

ma 187, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

La gratuità a favore di un'opera

Quale volontario potrebbe non riflettersi in queste poche parole?

Il motivo che dà origine a ogni azione volontaria e gratuita, e lo scopo che essa persegue, trovano nell'opera il suo ultimo fattore costituente. Ecco il perché del titolo di una collana che vuole essere espressione del lavoro di ricerca all'interno del variegato e complesso mondo del volontariato, un mondo che è insieme opera ma è anche continuamente all'opera. *Opera. Strumenti del volontariato* intende raccogliere e presentare, pertanto, documenti e strumenti di lavoro su aspetti concreti, così da dare slancio e impulso all'opera di tutto il volontariato.

Con la Legge del 6 giugno n. 106, è stato avviato il processo di riforma del Terzo settore. Si tratta di una legge delega in cui sono solo indicati i principi generali e i criteri direttivi cui devono attenersi le future norme di dettaglio da emanarsi entro il mese di giugno 2017.

Una prima analisi del testo normativo della legge delega è tuttavia utile per comprendere quali saranno i temi e i settori di intervento nei successivi provvedimenti, in modo da iniziare a capire come cambierà il Terzo settore.

Il presente lavoro fornisce una prima lettura del progetto di riforma, attraverso la descrizione del quadro normativo esistente, l'illustrazione dei principi generali (linee guida) che hanno ispirato l'iniziativa del Governo, la spiegazione dello strumento utilizzato della legge delega, l'esame dell'iter normativo, fino all'approfondimento delle disposizioni in tema di volontariato.